



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

Azienda Sanitaria Locale di Foggia

0029724|18/03/2020

|ASL_FG|N_3|

-

Via M. Protano, 13
71121 Foggia

Partita IVA e C.F. 03499370710

Direzione Strategica
Direttore Generale

Tel. 0881 884609

Fax 0881 884619

Mail dirgen.segreteria@aslfg.it

PEC aslfg@mailcert.aslfg.it

Ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri

Ai Direttori dei Distretti SocioSanitari

Al Direttore del Dipartimento Prevenzione

Al Direttore del Dipartimento Salute Mentale

**Al Direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche**

**Al Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e
Riabilitativa**

Ai Direttori e Dirigenti Responsabili

Aree e Servizi di Staff

ASL Foggia

OGGETTO: Trasmissione Circolari INAIL in merito a malattia-infortunio (nuovo coronavirus) contratto dagli operatori sanitari

Si trasmettono, in allegato alla presente, le seguenti Circolari INAIL:

1. prot. n. U.INAIL.34000.16/03/2020.0005124 del 16/03/2020, avente ad oggetto *"Infezione da coronavirus quale malattia - infortunio"*;
2. prot. n. U.INAIL.60010.17/03/2020.0003675 del 17/03/2020, avente ad oggetto *"richiesta chiarimenti malattia-infortunio da COVID-19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari"*.

In considerazione del numero di operatori sanitari contagiati dal COVID-19, si dispone che le SS.LL. in qualità di delegati, assolvano all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dell'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii.

Antonio G. Nigri
Direttore Sanitario

Vito Piazzolla
Direttore Generale

Firmato digitalmente da

Ivz
Dirett **IVAN VIGGIANO** ativo

CN = VIGGIANO
IVAN
C = IT

CLASSIFICAZIONE**PROCESSO** : lavoratori**MACROATTIVITA'**: indicazioni normative/operative**ATTIVITA'**: rapporti con altri Enti**TIPOLOGIA**: positività al Coronavirus malattia infortunio**FASCICOLO**: nota alle Strutture Sanitarie

0028859|17/03/2020

|ASL_FG|N_319|A

-

Ufficio programmazione
organizzazione e
attività istituzionali
Processo lavoratori

REGIONE PUGLIA

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

ASL TARANTO

protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ASL BARI

protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

ASL BAT

protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it

ASL FOGGIA

direttoregenerale@mailcert.aslfg.it

ASL BRINDISI

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

ASL LECCE

protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Infezione da Coronavirus quale malattia-infortunio.

In relazione agli obblighi di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.¹ di certificazione medico-legale degli infortuni sul lavoro e malattie professionali da parte dei medici certificatori, nonché di denuncia da parte dei datori di lavoro del personale delle Strutture Sanitarie, si riportano le seguenti precisazioni relative all'infezione da Coronavirus.

1/3/2020 13:08:32 CET

¹ In particolare come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 151/2015

CORSO TRIESTE, 29 - 70126 BARI - TEL. 0805436111 - FAX 0688468001

ivoDocumento firmato perché conforme

puogli@inail.it • puglia@postacert.inail.it

PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

1/3/2020 13:08:32 CET

Impronta (SHA1): C22D8AF220D65606CDC3736C0829E65CF37E14752D2486E974B5212C00FD1336 - Impronta file principale (SHA1):

Detta infezione per il personale in argomento si qualifica come infortunio sul lavoro, cosiddetta malattia-infortunio. La causa virulenta è equiparata a quella violenta, atteso che l'azione traumatica coincide con il contatto e la penetrazione nell'organismo dell'agente patogeno, nella fattispecie il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

Nello specifico, si sottolinea che l'asseverazione medico-legale è significativamente agevolata per tutti i lavoratori che presentano un rischio specifico (es: operatori sanitari); per cui, qualora vi sia stata prova del contatto lesivo (test positivo confermato), detti casi sono ammessi a tutela da parte dell'INAIL.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di divulgare le presenti precisazioni presso i medici certificatori e i datori di lavoro tenuti alla denuncia, ai sensi del predetto art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, al fine dell'adempimento dei rispettivi obblighi nel caso in cui si verifichino positività al test del Coronavirus dei propri operatori sanitari.

Il Direttore regionale

Dott. Mario Longo



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Alle Strutture centrali territoriali

Oggetto: richiesta chiarimenti malattia-infortunio da Covid-19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari.

In esito alle richieste avanzate da alcune Direzioni regionali in tema di gestione delle assenze dal lavoro del personale dipendente di Aziende sanitarie locali (medici, infermieri e operatori sanitari in genere) esposto al contagio del nuovo coronavirus, si fornisce riscontro a tutte le Strutture territoriali sulle fattispecie oggetto dei quesiti.

Preliminarmente, si osserva che, in linea con l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie¹, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito di affezioni morbose inquadrare come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

La qualificazione come infortunio delle citate affezioni morbose consente di adeguare l'ambito della tutela alle situazioni di rischio professionale, tenuto conto del principio affermato dalla Corte di Cassazione² e recepito dall'Istituto con il richiamato indirizzo in materia di trattazione dei casi di malattie-infortunio, infettive e parassitarie, alla stregua del quale, "per essere indennizzabile, la

¹ Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995.

² Cassazione sentenze n. 5764/1982; n.8058/1991; n. 3090/1992; nn.1373 e 6390/1998.

malattia-infortunio deve costituire una conseguenza dell'esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale".

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

In proposito si ricorda che l'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico territoriale.

Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID-19.

Ciò premesso, l'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio* ai sensi dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124³ e s. m. .

Resta inteso che per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della *comunicazione d'infortunio* ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della *denuncia/comunicazione d'infortunio*.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito si segnala l'opportunità, di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia le modalità di trasmissione che la redazione della predetta certificazione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza. Allo stesso modo è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

Ai fini amministrativi, si chiarisce che il *dies a quo* ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, è costituito dalla data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.

³Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando l'apposito campo presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line "*malattia infortunio*", che una volta segnalato, i campi "*data inizio prognosi*" e "*data fine prognosi*" sono facoltativi;

Richiamato tutto quanto sopra, in ordine alla modalità di trattazione del periodo di assenza lavorativa dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario/amministrativo delle Aziende sanitarie locali e delle altre Strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail, si rappresentano alcune fattispecie che conducono o meno i casi a tutela Inail.

- 1- Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell'infezione non sussistono i presupposti dell'infortunio e quindi dell'intervento dell'Istituto;
- 2- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma -> ammissione alla tutela Inail;
- 3- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare -> ammissione alla tutela Inail. La tutela copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Diversa fattispecie è quella relativa agli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.

Va rappresentato che l'evento infettante così prodottosi è configurabile come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale. Risultano, infatti, coperti e tutelabili tutti i rischi del percorso casa lavoro e viceversa. Per questa fattispecie guida il riconoscimento medico-legale il dato epidemiologico.

Si fa riserva di trasmettere ulteriori indicazioni anche all'esito di alcune proposte normative avanzate dall'Istituto.

Il Sovrintendente sanitario centrale
dott. Patrizio Rossi

Il Direttore centrale Rapporto Assicurativo
dott. Agatino Cariola